



**Direzione Didattica Statale 2° Circolo
San Giovanni Bosco**

via Millico, n° 13 - 70038 TERLIZZI (BA)

Tel. e Fax **080 3516314**

Cod. Scuola **BAEE168001**

C.F. **80010940726**



e-mail: **baee168001@istruzione.it** PEC: **baee168001@pec.istruzione.it**
WEB: **www.secondocircoloboscoterlizzi.edu.it**

Manuale di gestione documentale

Provvedimento di adozione prot. n. 952 del 6/2/2022

REGISTRO DELLE VERSIONI

Versione	Data Approvazione del Responsabile della Gestione documentale	Modifiche apportate	Autore
1.0	06/02/2022	Prima emissione	Responsabile della gestione documentale

Indice generale

1. PREMESSA	4
2. GLOSSARIO	4
2.1 ACRONIMI	4
3. IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE	5
3.1 MODALITÀ DI APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO	5
3.2 FORME DI PUBBLICITÀ E DIVULGAZIONE	6
4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO	6
4.1 AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA	6
4.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ	6
5. MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO	9
5.1 SISTEMA DI PROTOCOLLO UNICO E STRUMENTI PER IL SUO FUNZIONAMENTO	9
5.2 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	10
5.3 POLITICHE DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI	10
6. FORMAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI	11
6.1 FORMAZIONE DEL DOCUMENTO – ASPETTI GENERALI E ELEMENTI INFORMATIVI MINIMI	11
6.2 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO E DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO	12
6.2.1 Modalità di formazione	12
6.2.2 Metadati	13
6.2.3 Tipologie di formato	13
6.2.4 Sottoscrizione	13
7. SCAMBIO DEI DOCUMENTI	14
7.1 DOCUMENTI DI ORIGINE ESTERNA (in entrata)	14
7.1.1 Documento analogico	14
7.1.2 Documento informatico	15
7.2 DOCUMENTI DI ORIGINE INTERNA (in uscita)	15
8. PROTOCOLLO INFORMATICO	16
8.1 REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI	16
8.2 ELEMENTI DELLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	17
8.3 SEGNATURA DI PROTOCOLLO	18
8.4 PROTOCOLLO RISERVATO	18
8.5 DIFFERIMENTO DELLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	18
8.6 RICEVUTA DI AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE	19
8.7 ANNULLAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO	19
8.8 REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	19
8.9 REGISTRO DI EMERGENZA	20
8.10 DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE (REPERTORIAZIONE)	21
8.11 CASI PARTICOLARI DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	21
8.11.1 Documento anonimo	21
8.11.2 Documento non sottoscritto	21
8.11.3 Documento ricevuto per errore	21
8.12 FLUSSI DI LAVORAZIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DOCUMENTALI	22
8.12.1 Domande di messa a disposizione (MAD)	22
8.12.2 Richieste di accesso documentale	22
8.12.3 Richieste di accesso civico generalizzato (cd. foia)	22
8.12.4 Richieste di accesso civico semplice	23
9. GESTIONE DEI DOCUMENTI	24
9.1 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	24

9.2 ATTIVITA' DI FASCICOLAZIONE.....	24
9.3 REPERTORIO DEI FASCICOLI.....	25
9.4 ULTERIORI AGGREGAZIONI DOCUMENTALI	26
10. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI.....	26
11. MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI	27
12. ALLEGATI.....	28

.1. PREMESSA

Le “*Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*”, emanate dall’AgID (a seguire Linee Guida AgID), prevedono l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di redigere con provvedimento formale e pubblicare sul proprio sito istituzionale il Manuale di gestione documentale¹.

Il presente Manuale di gestione documentale, adottato dall’Istituzione scolastica SECONDO CIRCOLO DIDATTICO SAN GIOVANNI BOSCO al fine di adeguarsi alle disposizioni di cui sopra, descrive il sistema di gestione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

Nel dettaglio, il Manuale descrive il modello organizzativo adottato dalla scuola per la gestione documentale e il processo di gestione del ciclo di vita del documento, sia esso analogico o digitale, oltre a fornire specifiche istruzioni in merito al documento amministrativo ed al documento informatico, al protocollo informatico e al sistema di gestione documentale nonché alle tematiche di accesso, trasparenza e *privacy*.

Il Manuale è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce le istruzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti. Pertanto, il presente documento si rivolge non solo agli operatori di protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni che si relazionano con gli organi dell’Istituto.

.2. GLOSSARIO

.2.1 ACRONIMI

AgID	Agenzia per l’Italia Digitale
AOO	Area Organizzativa Omogenea
CAD	Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
DL	Decreto-legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DSGA	Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
IPA	Indice delle Pubbliche Amministrazioni
MI	Ministero dell’Istruzione

¹Le Linee Guida AgID hanno carattere vincolante, come precisato dal Consiglio di Stato - nell’ambito del parere reso sullo schema di decreto legislativo del correttivo al D.Lgs. 82/2005 n. 2122/2017 del 10.10.2017. Ne deriva che, nella gerarchia delle fonti, anche le Linee Guida sono inquadrate come un atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, con la conseguenza che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute. Nelle ipotesi in cui la violazione sia posta in essere da parte dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2 (Pubbliche Amministrazioni, gestori di pubblico servizio e società controllate), del citato D.Lgs. 82/2005, è altresì possibile presentare apposita segnalazione al difensore civico, ai sensi dell’art. 17 del medesimo Codice.

PEC	Posta Elettronica Certificata
PEO	Posta Elettronica Ordinaria
RPD	Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer)
RPCT	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
RUP	Responsabile unico del procedimento
UOR	Unità organizzativa responsabile

.3. IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE

Il presente manuale descrive il sistema di produzione e gestione dei documenti, anche ai fini della conservazione.

È adottato ai sensi del paragrafo 3.5 delle Linee guida AgID nonché nel rispetto della nota MI prot. n. 3868 del 10/12/2021 e nel rispetto della legislazione in materia di gestione documentale e, in particolare, dei seguenti testi normativi:

1. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (di seguito TUDA);
2. D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale e s.m.i. (di seguito CAD).

In coerenza con il quadro normativo di riferimento, il manuale è volto a disciplinare le attività di creazione, acquisizione, registrazione, classificazione, assegnazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti informatici, oltre che la gestione dei flussi documentali e archivistici dell'Istituzione scolastica, nonché, seppur in via residuale, la gestione dei documenti non informatici. Tali attività sono finalizzate alla corretta formazione e gestione dei documenti acquisiti e creati dalla scuola nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni amministrative.

Il manuale si compone di una parte che contiene i riferimenti organizzativi che disciplinano la gestione documentale e una serie di allegati con i contenuti che più facilmente possono essere suscettibili di modifiche. Le modifiche agli allegati sono formalizzate e adottate con provvedimento del Dirigente Scolastico.

Il manuale, dunque, costituisce una guida dal punto di vista operativo per tutti coloro che gestiscono documenti all'interno dell'Istituzione scolastica, in modo tale da facilitare un corretto svolgimento delle operazioni di gestione documentale.

.3.1 MODALITÀ DI APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il Responsabile della gestione documentale² si occupa della predisposizione del manuale e dei suoi allegati. Il manuale è adottato con provvedimento dal Dirigente Scolastico.

Il manuale deve essere aggiornato periodicamente effettuando il censimento delle attività/prassi in essere, la razionalizzazione delle stesse, l'individuazione e la definizione degli aspetti organizzativi e gestionali in termini di fasi, tempi e risorse umane impegnate nell'automazione dei flussi documentali nel rispetto della normativa.

Ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del manuale medesimo deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile della gestione documentale, al fine di prendere gli opportuni

²Per ulteriori dettagli in merito a tale figura, si veda il par. 4.2 “Ruoli e responsabilità”.

provvedimenti in ordine all’eventuale modifica e/o integrazione della procedura stessa.

.3.2 FORME DI PUBBLICITÀ E DIVULGAZIONE

In coerenza con quanto previsto nelle Linee guida AgID, il presente manuale è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituzione scolastica, sia in Albo ai fini di pubblicità legale che in una parte chiaramente identificabile dell’area “Amministrazione trasparente” (sottosezione Disposizione generali – Atti generali), prevista dall’art. 9 del D.Lgs. 33/2013³.

.4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

.4.1 AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

L’art. 50, comma 4, del TUDA stabilisce che “Ciascuna Amministrazione individua, nell’ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse”.

L’Istituzione scolastica individua al proprio interno un’unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) denominata SECONDO CIRCOLO DIDATTICO SAN GIOVANNI BOSCO, alla quale corrisponde un Registro unico di protocollo, denominato REGISTRO UFFICIALE DI PROTOCOLLO.

L’AOO può essere sotto-articolata in Unità Organizzative Responsabili (UOR), ovvero l’insieme di uffici che, per tipologia di mandato istituzionale e di competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato.

L’articolazione delle UOR è riportata all’Allegato 1.

L’inserimento/cancellazione/aggiornamento delle UOR deve essere formalizzato con provvedimento a firma del Responsabile della gestione documentale e recepito nel presente manuale con modifica del relativo allegato.

.4.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ

L’Istituzione scolastica, allo scopo di assicurare un trattamento uniforme dei documenti, una puntuale applicazione delle disposizioni ed un periodico monitoraggio delle modalità d’uso degli strumenti di gestione documentale, deve prevedere al suo interno le seguenti figure:

- 1) **Responsabile della gestione documentale** – DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Clara Peruzzi e il vicario, DSGA Rag. Giangaspero Michele;
- 2) **Responsabile della conservazione** – DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Clara Peruzzi e il vicario, DSGA Rag. Giangaspero Michele;
- 3) **Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;**
- 4) **Responsabile della protezione dei dati**, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016. DPO Dott.ssa Lozito, LIQUIDLAW

³L’art. 9, comma 1, del D.lgs. 33/2013, prevede che: “Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all’articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione trasparente»”.

Inoltre, in aggiunta alle figure sopra elencate, si evidenzia la rilevanza di individuare il **Referente per l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni** (IPA), soggetto a cui il DS affida il compito, sia organizzativo che operativo, di interagire con il gestore dell'IPA per l'inserimento e la modifica dei dati dell'Istituzione scolastica, nonché per ogni altra questione riguardante la presenza della stessa presso l'IPA⁴.

Il **Responsabile per la Transizione al digitale** (RTD)⁵ è individuato, nell'ambito del Ministero dell'Istruzione e delle Istituzioni scolastiche, nella figura del Direttore generale della "Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica", ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. c), del D.P.C.M. 47/2019.

1) **Responsabile della gestione documentale** è il soggetto in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico-archivistica, preposto al Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'art. 61 del TUDA, si occupa della gestione dell'archivio e del governo del sistema di protocollo informatico e di gestione documentale, predispone il manuale di gestione, produce il pacchetto di versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione.

Tenuto conto di quanto sopra, il Responsabile della gestione documentale è individuato, all'interno dell'Istituzione scolastica, nella persona del Dirigente Scolastico⁶.

Il **Vicario del Responsabile della gestione documentale** assolve alle funzioni preposte al Responsabile della gestione documentale in caso di sua assenza.

Il Responsabile della gestione documentale ed il suo vicario sono nominati con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico.

2) **Responsabile della conservazione** è il soggetto in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche, che opera secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 1-quater, del CAD.

In particolare, il Responsabile della conservazione:

- a) definisce le politiche di conservazione e i requisiti funzionali del sistema di conservazione, in conformità alla normativa vigente e tenuto conto degli standard internazionali, in ragione delle specificità degli oggetti digitali da conservare (documenti informatici, aggregazioni informatiche, archivio informatico), della natura delle attività che il titolare dell'oggetto di conservazione svolge e delle caratteristiche del sistema di gestione informatica dei documenti adottato;
- b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente;
- c) genera e sottoscrive il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;
- d) genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione;
- e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;

⁴Le "Linee Guida dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)", adottate dall'AgID, al paragrafo 2.2, stabiliscono che "Il Responsabile dell'Ente nell'istanza di accreditamento nomina un Referente IPA che ha il compito di interagire con il Gestore IPA per l'inserimento e la modifica dei dati, nonché per ogni altra questione riguardante la presenza dell'Ente nell'IPA".

⁵ Il RTD è la figura deputata a garantire operativamente la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell'adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini ed è obbligatoria ai sensi dell'art. 17 del CAD.

⁶Si precisa che, anche nell'ipotesi in cui il Responsabile della gestione documentale venga individuato in una figura diversa dal DS, alcuni compiti e responsabilità restano in capo allo stesso Dirigente, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 4, comma 2, e nell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001.

- f) effettua la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità e della leggibilità dei documenti informatici e delle aggregazioni documentarie degli archivi;
- g) al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità, adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati;
- h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
- i) predispone le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione;
- j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
- k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
- l) provvede per le amministrazioni statali centrali e periferiche a versare i documenti informatici, le aggregazioni informatiche e gli archivi informatici, nonché gli strumenti che ne garantiscono la consultazione, rispettivamente all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato territorialmente competenti, secondo le tempistiche fissate dall'art. 41, comma 1, del Codice dei beni culturali;
- m) predispone il manuale di conservazione e ne cura l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.

Nel caso in cui il servizio di conservazione venga affidato ad un conservatore, le attività suddette o alcune di esse, ad esclusione della lettera m), potranno essere affidate al responsabile del servizio di conservazione, rimanendo in ogni caso inteso che la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione, non essendo delegabile, rimane in capo al Responsabile della conservazione, chiamato altresì a svolgere le necessarie attività di verifica e controllo in ossequio alle norme vigenti sui servizi affidati in *outsourcing* dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il ruolo del Responsabile della conservazione può essere svolto dal Responsabile della gestione documentale o anche da altre figure. Tenuto conto di quanto sopra, il Responsabile della conservazione è individuato, all'interno dell'Istituzione scolastica, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara Peruzzi.

Il Responsabile della conservazione è nominato con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico.

Il Vicario del Responsabile della conservazione assolve alle funzioni preposte al Responsabile della conservazione in caso di sua assenza.

Il Responsabile della conservazione ed il suo vicario sono nominati con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico.

3) Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è il soggetto al quale può essere presentata l'istanza di accesso civico, qualora la stessa abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/20131.

Il RPCT, oltre a segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, si occupa delle richieste di riesame dei richiedenti ai quali sia stato negato totalmente o parzialmente l'accesso civico generalizzato, ovvero che non abbiano avuto alcuna risposta entro il termine stabilito.

Ai sensi del DM 325 del 26 maggio 2017, il RPCT è individuato nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia.

4) Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il soggetto che ha il compito di sorvegliare sull’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, ossia il Regolamento UE 679/2016 (di seguito, GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (di seguito Codice privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il RPD deve essere coinvolto in tutte le questioni che riguardano la gestione e la protezione dei dati personali e ha il compito sia di informare e sensibilizzare il personale della scuola riguardo agli obblighi derivanti dalla citata normativa sia di collaborare con il Titolare e il Responsabile del trattamento, laddove necessario, nello svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati⁷.

Sul punto, le “Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati”, adottate dal WP29 il 13 dicembre 2016, emendate in data 5 aprile 2017, precisano che “Assicurare il tempestivo e immediato coinvolgimento del RPD, tramite la sua informazione e consultazione fin dalle fasi iniziali, faciliterà l’osservanza del GDPR e promuoverà l’applicazione del principio di privacy (e protezione dati) fin dalla fase di progettazione; pertanto, questo dovrebbe rappresentare l’approccio standard all’interno della struttura del titolare/responsabile del trattamento. Inoltre, è importante che il RPD sia annoverato fra gli interlocutori all’interno della struttura suddetta, e che partecipi ai gruppi di lavoro che volta per volta si occupano delle attività di trattamento”.

Il RPD è nominato con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico.

Per ciò che concerne le modalità attraverso le quali il RPD si interfaccia con il Responsabile della gestione documentale e con il Responsabile della conservazione in merito all’adozione delle misure di sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, si rimanda a quanto descritto nel dettaglio al paragrafo 11.

Il nominativo dei responsabili e dei referenti individuati dall’Istituzione scolastica è riportato nell’allegato 2.

.5. MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO

.5.1 SISTEMA DI PROTOCOLLO UNICO E STRUMENTI PER IL SUO FUNZIONAMENTO

L’Istituzione scolastica, avendo individuato un’unica AOO, si avvale di un unico sistema di protocollo informatico e di gestione documentale denominato REGISTRO UFFICIALE DI PROTOCOLLO prodotto dalla società SPAGGIARI Srl.

Attraverso questo strumento, l’Istituzione scolastica garantisce ricezione e trasmissione dei documenti nonché la loro registrazione, classificazione e fascicolazione. Essendo il sistema di protocollo unico, non sono utilizzati ulteriori protocolli interni o di settore.

⁷La figura del RPD è disciplinata dal Considerando n. 97 e dagli artt. 37 – 39 del GDPR, nonché dalle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, già richiamate nel testo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5930287>). Tale figura ha il compito di: valutare i rischi di ogni trattamento; collaborare con il Titolare/Responsabile del trattamento, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati; informare e sensibilizzare il Titolare o il Responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal Regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati; cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento; supportare il Titolare o il Responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento. Il Responsabile della protezione dei dati è individuato tra i soggetti in possesso di specifici requisiti, competenze professionali e conoscenze specialistiche in materia di protezione dei dati, in linea con le funzioni che è chiamato a svolgere e che deve poter adempiere in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.

Il sistema di protocollazione adottato dall’Istituzione scolastica è “parzialmente accentrato”, per cui tutte le comunicazioni in ingresso vengono smistate alle UOR di competenza dagli operatori addetti alla consultazione delle caselle di posta elettronica, mentre possono essere trasmesse in uscita da tutte le UOR. Le UOR e i soggetti abilitati per la ricezione, l’assegnazione, la consultazione, la protocollazione, la classificazione e la fascicolazione dei documenti sono individuati dal Responsabile della gestione documentale mediante atti organizzativi interni.

.5.2 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA

L’Istituzione scolastica è dotata di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale per la gestione del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. L’indirizzo PEC è pubblicato sull’IPA e costituisce il domicilio digitale dell’Istituzione scolastica.

Oltre a ciò, l’Istituzione scolastica è dotata anche di una casella di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) istituzionale, utile a gestire i messaggi di posta elettronica con annessi documenti ed eventuali allegati, aventi rilevanza amministrativa. L’indirizzo PEO è anch’esso pubblicato sull’indice delle Pubbliche Amministrazioni.

L’Istituzione scolastica si avvale infine di caselle PEO interne affidate ad ogni singolo operatore scolastico⁸.

Le disposizioni vincolanti inerenti ai termini e modalità d’uso delle PEC e delle PEO sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituzione scolastica.

.5.3 POLITICHE DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Le politiche di gestione e conservazione dei documenti dell’Istituzione scolastica sono definite in base alla normativa vigente e tengono conto dell’evoluzione tecnologica e organizzativa della scuola per programmare e progettare adeguatamente l’implementazione dei sistemi di gestione documentale.

La conservazione ha come obiettivo la tutela dei documenti nel loro valore giuridico-probatorio mantenendone l’integrità, affidabilità, reperibilità, autenticità e leggibilità nel tempo. Per quanto riguarda la conservazione digitale si rimanda al Manuale di conservazione pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” (sottosezione Disposizioni generali – Atti generali) dell’Istituzione scolastica.

6. FORMAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI

Il processo di formazione e gestione dei documenti fornisce una sintesi delle attività da porre in essere con riferimento sia alla produzione del documento sia alla sua gestione.

.6.1 FORMAZIONE DEL DOCUMENTO – ASPETTI GENERALI E ELEMENTI INFORMATIVI MINIMI

L’Istituzione scolastica forma i propri documenti originali esclusivamente mediante l’uso di mezzi informatici e nel rispetto delle Linee guida AgID⁹.

Nella fase di creazione, il documento:

- è elaborato dal personale competente ed inviato al Dirigente o altro personale responsabile (ad es. DSGA) per la revisione dello stesso, ovvero è elaborato dal Dirigente stesso;

⁸Ai sensi della Direttiva 27 novembre 2003 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, “Appare, perciò, necessario che le pubbliche amministrazioni provvedano a dotare tutti i dipendenti di una casella di posta elettronica (anche quelli per i quali non sia prevista la dotazione di un personal computer) e ad attivare, inoltre, apposite caselle istituzionali affidate alla responsabilità delle strutture di competenza”.

⁹Art. 40 CAD.

- è successivamente approvato o dal Dirigente o da altro personale responsabile in base alla competenza.

Ogni documento:

- tratta un unico argomento indicato in maniera sintetica e esaustiva nello spazio riservato all'oggetto;
- è associato in modo univoco ad una registrazione a protocollo o a repertorio;
- è classificato in base al titolario e inserito in uno o più fascicoli.

Gli elementi informativi minimi ed essenziali che ogni documento prodotto dall'Istituzione scolastica deve contenere sono:

- denominazione e logo dell'amministrazione mittente;
- indirizzo completo dell'amministrazione (via, numero, CAP, città, provincia);
- indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituzione scolastica;
- indicazione dell'Istituzione scolastica e dell'UOR che ha prodotto il documento;
- il numero di telefono dell'UOR e del RUP (facoltativo, a più di pagina se previsto);
- C.F., P.IVA, Codice iPA, Codice univoco per la F.E.
- oggetto del documento;
- eventuali destinatari;
- sottoscrizione.

Esso non deve contenere il riferimento al numero di fax, coerentemente a quanto disposto dall'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale", il quale stabilisce che, ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni, è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax tra Pubbliche Amministrazioni, come vietato dall'art. 47 CAD. È facoltà del Responsabile della gestione documentale aggiungere altre regole per la determinazione dei contenuti e per la definizione della struttura dei documenti informatici.

L'indicazione di tali elementi (tra cui l'oggetto) deve essere riportata in modo chiaro, corretto, coerente. Ciò perché prerequisito essenziale del pieno godimento del diritto all'accesso agli atti è la reperibilità di quest'ultimi che è assicurata da una corretta e standardizzata definizione/trascrizione dell'oggetto nonché da una corretta registrazione, classificazione e fascicolazione.

.6.2 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO E DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO

Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti¹⁰.

Per documento amministrativo informatico si intende "Ogni rappresentazione, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o, comunque, da queste ultime utilizzati ai fini dell'attività amministrativa"¹¹.

L'art. 40, comma 1, del CAD, come modificato da ultimo dall'art. 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida". Per ciò che concerne la trasmissione dei documenti tra Pubbliche

¹⁰Art. 1, comma 1, lett. p), del CAD e art. 1, comma 1, lett. b) del TUDA.

¹¹Allegato n. 1 delle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico.

Amministrazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 del CAD, essa deve avvenire:

- attraverso l'utilizzo della posta elettronica¹²;
- ovvero in cooperazione applicativa.

Le suddette comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il comma 2, del citato art. 47, stabilisce infatti che “Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.

Specifiche indicazioni in materia di scambio di documenti amministrativi protocollati tra AOO sono contenute nell'Allegato 6 alle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”.

.6.2.1 Modalità di formazione

Il documento informatico e il documento amministrativo informatico sono formati mediante una delle seguenti modalità¹³:

- a) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto della valutazione di interoperabilità di cui all'allegato 2 alle Linee Guida AgID;
- b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
- c) memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;
- d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

La Pubblica Amministrazione forma gli originali dei propri documenti anche acquisendo le istanze, le

¹² Come riportato nell'Appendice C dell'Allegato 6 alle Linee Guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, l'utilizzo della posta elettronica è “da intendersi quale modalità transitoria nelle more dell'applicazione delle comunicazioni tra AOO tramite cooperazione applicativa”. Pertanto, la cooperazione applicativa viene identificata come l'unica modalità a tendere per le comunicazioni di documenti amministrativi protocollati tra AOO.

¹³ Linee guida AgID par. 2.1.1 e par. 2.4.1.

dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5-bis¹⁴, 40-bis¹⁵ e 65¹⁶ del CAD.

La modalità di formazione viene memorizzata nel sistema di protocollo informatico e gestione documentale assieme alle informazioni minime necessarie per la registrazione del documento.

Le caratteristiche di immodificabilità e integrità sono determinate, a seconda della modalità di formazione sopra riportata, da una o più delle seguenti operazioni:

- sottoscrizione con firma digitale, firma elettronica qualificata, firma elettronica avanzata o con sigillo elettronico qualificato;
- con la sua registrazione nel registro di protocollo, negli ulteriori registri, nei repertori, negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle raccolte di dati contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti con le modalità descritte nel manuale di gestione documentale;
- trasferimento a soggetti terzi attraverso un servizio di PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato;
- versamento in un sistema di conservazione¹⁷.

6.2.2 Metadati

I metadati costituiscono i dati associati a un documento informatico o documento amministrativo informatico, ad un fascicolo o a una serie documentale per identificarli e descriverne il contesto, il contenuto e la struttura, nonché per consentirne la gestione anche nel sistema di conservazione.

Essi sono generati e associati al documento nel momento della formazione.

6.2.3 Tipologie di formato

In considerazione dell'allegato 2 alle Linee guida AgID, i formati utilizzati per la formazione dei documenti informatici e dei documenti amministrativi informatici sono:

- PDF – PDF/A
- TIFF
- JPG
- Open Office XML (docx, xlsx)
- Open Document Format (odt, ods)
- XML
- TXT
- Formati messaggi di posta elettronica (eml)

¹⁴ L'art. 5-bis, comma 1, del CAD prevede che “La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”.

¹⁵ L'art. 40-bis del CAD prevede che “Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71”.

¹⁶ L'art. 65 del CAD disciplina “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici”.

¹⁷ Linee guida AgID, par. 2.1.1 e 2.4.1.

.6.2.4 Sottoscrizione

La sottoscrizione dei documenti informatici e dei documenti amministrativi informatici è ottenuta con processi di firma elettronica conformi alle vigenti disposizioni normative.

All'interno del sistema di protocollo informatico e di gestione documentale SEGRETERIA DIGITALE è possibile sottoscrivere i documenti, prima della registrazione a protocollo o a repertorio, utilizzando la firma digitale in possesso dell'operatore emessa da un'autorità di certificazione iscritta nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto da AgID.

Nel caso in cui il sistema di protocollo informatico e di gestione documentale non consenta una sottoscrizione diretta, è possibile fare ricorso alla firma elettronica avanzata (FEA), messa a disposizione delle Istituzioni scolastiche dal Ministero (“Sigillo” e “Sigillo-Gestione”). I Dirigenti Scolastici ed i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado possono, inoltre, fare ricorso alla firma digitale, tramite l'apposita funzione presente sul SIDI.

La firma elettronica costituisce la modalità ordinaria di firma dei documenti informatici. In particolare, la normativa vigente in materia individua diverse tipologie di sottoscrizione elettronica:

- firma elettronica, ovvero l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzata come metodo di autentificazione (art. 3, n. 10, Reg. UE n. 910/2014);
- firma elettronica avanzata, ovvero l'insieme dei dati allegati o connessi ad un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario e garantiscono la connessione univoca con quest'ultimo (art. 3, n. 11, Reg. UE n. 910/2014);
- firma elettronica qualificata, ovvero una firma elettronica avanzata che si basa su un certificato qualificato (art. 3, n. 12, Reg. UE n. 910/2014);
- firma digitale, ovvero una particolare firma elettronica qualificata che si basa su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche (art. 1, comma 1, lett. s), CAD.

In considerazione del tipo di tecnologia utilizzata, la firma digitale rappresenta la tipologia di firma più sicura. Essa è disciplinata dall'art. 24 del CAD il quale, ai commi 1, 2, 3 e 4, prevede che “1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma”.

Si tenga conto, altresì, che secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 4-bis, del CAD, qualora ad un documento informatico sia apposta una firma digitale o un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, il documento si ha come non sottoscritto, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. Ad ogni modo, l'eventuale revoca o sospensione, comunque motivata, ha effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 20, comma 1-bis, del CAD, come modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, stabilisce che “Il documento informatico soddisfa il requisito

della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.

Ai sensi dell'art. 20, commi 1-ter e 1-quater, del CAD, introdotti dall'art. 20, comma 1, lett. b), del D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217: “(1-ter) L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. (1-quater) Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico”.

Dalle disposizioni sopra riportate, risulta possibile individuare quale sia l'efficacia probatoria del documento informatico, sulla base del tipo di firma apposta sullo stesso. Nel dettaglio:

- i documenti sottoscritti con firma elettronica “semplice” soddisfano il requisito della forma scritta e detengono un valore probatorio in base alla libera valutazione in giudizio, effettuata in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità della firma stessa;
- i documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c., ovvero fanno piena prova fino a querela di falso;
- i documenti sottoscritti con firma digitale con certificato revocato, scaduto o sospeso fanno piena prova fino a disconoscimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2712 c.c..

Si rileva, inoltre, che l'art. 25 del CAD, rubricato “Firma autenticata”, prevede che la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, si ha per riconosciuta ai sensi dell'art. 2703 c.c.. Il CAD stabilisce, altresì, che gli atti elencati ai numeri da 1 a 12 dell'art. 1350 c.c. debbano essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale, a pena di nullità. Gli atti di cui al n. 13, del citato art. 1350 c.c., invece, oltre ai tipi di firma sopra menzionati, possono essere sottoscritti anche con firma elettronica avanzata o devono essere formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.

La registrazione di protocollo di un documento informatico sottoscritto con firma digitale è eseguita dopo che l'operatore di protocollo ha verificato la validità della firma digitale con apposita funzione sul sistema di protocollo, se presente..

Da ultimo, si rappresenta che, in tutti gli atti cartacei che provengono e che sono generati da sistemi automatizzati, la firma sul documento cartaceo del funzionario responsabile può essere sostituita dalla dicitura della “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Legge 39/1993”.

.7. SCAMBIO DEI DOCUMENTI

Il presente capitolo fornisce le indicazioni per lo scambio dei documenti all'interno e all'esterno dell'Istituzione scolastica. Le procedure ivi descritte riguardano i documenti ricevuti (di origine esterna) e i documenti inviati (di origine interna).

.7.1 DOCUMENTI DI ORIGINE ESTERNA (in entrata)

I documenti di origine esterna sono gestiti secondo modalità differenti a seconda che si tratti di documento analogico o documento informatico.

.7.1.1 Documento analogico

Il documento analogico può essere recapitato per posta convenzionale o posta raccomandata oppure *brevi manu* direttamente dall'interessato alle segreterie.

Il documento ricevuto è sottoposto a verifica di competenza da parte dell'operatore di protocollo, che, in caso di provenienza erronea, provvede a restituire il documento al mittente.

Se il documento è di competenza dell'Istituzione scolastica, il flusso di lavorazione prevede:

- valutazione se il documento sia da protocollare;
- scansione del documento e verifica di conformità della copia per immagine su supporto informatico all'originale analogico tramite un loro raffronto; la conformità della copia per immagine ottenuta all'originale viene effettuata mediante
 - a) attestazione da parte di pubblico ufficiale, nei casi richiesti dal procedimento, inserita all'interno della copia per immagine con apposizione della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o altro tipo di firma ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, ovvero del sigillo elettronico qualificato o avanzato da parte di chi effettua il raffronto;
 - b) ovvero certificazione di processo (Allegato n. 3 alle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici);
- inserimento delle informazioni necessarie alla registrazione a protocollo del documento: tipo documento, oggetto del documento, mittente, carattere di riservatezza del documento;
- associazione alla registrazione della copia per immagine conforme prodotta con indicazione di quale sia il documento principale (in caso di più documenti allegati);
- protocollazione del documento;
- assegnazione all'ufficio incaricato della trattazione della pratica;
- verifica della voce di classificazione assegnata in caso di parametrizzazione della tipologia documentaria oppure inserimento di una nuova voce sulla base del titolario adottato;
- attribuzione del documento ad un fascicolo già aperto o ad un nuovo fascicolo.

L'assegnazione all'ufficio incaricato, la classificazione e la fascicolazione del documento possono essere rettificate e rinnovate qualora si riscontrino errori nell'attribuzione.

Il documento analogico originale, cui è associata la segnatura di protocollo mediante etichettatura, è inserito nel fascicolo analogico di riferimento.

.7.1.2 Documento informatico

I documenti informatici possono pervenire all'Istituzione scolastica mediante:

- casella PEC
- casella PEO
- canali web (nello specifico, le domande di messa a disposizione, par. 8.12).

Il documento ricevuto è sottoposto a verifica di competenza da parte dell'operatore di protocollo, che, in caso di provenienza erronea, provvede a restituire il documento al mittente utilizzando il canale attraverso il quale il documento è stato notificato¹⁸.

Se il documento è di competenza dell'Istituzione scolastica, il flusso di lavorazione prevede:

- valutazione se il documento sia da protocollare;
- se il documento è da protocollare, inserimento delle informazioni necessarie alla registrazione a protocollo del documento: tipo documento, oggetto del documento, mittente, carattere di riservatezza del documento;
- associazione del file alla registrazione, verifica della validità della firma tramite l'apposita funzionalità presente in SEGRETERIA DIGITALE e determinazione del documento principale in caso di presenza di più documenti allegati;
- protocollazione del documento;
- verifica della voce di classificazione assegnata in caso di parametrizzazione della tipologia documentaria oppure inserimento di una nuova voce sulla base del titolario adottato;
- attribuzione del documento ad un fascicolo già aperto o ad un nuovo fascicolo.

Poichè il sistema di protocollo informatico e gestione documentale SEGRETERIA DIGITALE integra la gestione delle caselle di posta PEO e PEC, sono consentite l'acquisizione e la registrazione automatiche a protocollo dei documenti pervenuti mediante questi canali.

.7.2 DOCUMENTI DI ORIGINE INTERNA (in uscita)

Come definito nel par. 6.1, l'Istituzione scolastica produce i propri originali con mezzi informatici e nel rispetto delle Linee guida AgID.

I documenti originali informatici sono trasmessi attraverso:

- casella PEC;
- casella PEO;
- eventuali web services/canali informativi cooperativi (interoperabilità).

Nel caso in cui un cittadino (nella fattispecie genitore/tutore) sia sprovvisto di domicilio digitale o di qualsiasi canale di trasmissione informatico (mail) è ammessa la produzione di copie analogiche di originali informatici da inviare per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, su cui è apposta l'indicazione “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Legge 39/1993”. La copia analogica inviata al cittadino deve sempre contenere una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71¹⁹.

Il flusso di lavorazione dei documenti di origine interna prevede:

- formazione del documento informatico o documento amministrativo informatico secondo le modalità descritte nel paragrafo “6. Formazione e gestione dei documenti”;
- classificazione e fascicolazione;
- registrazione a protocollo/repertorio;

¹⁸Si veda par. 8.11.3 sui documenti pervenuti per errore all'Istituzione scolastica.

¹⁹ Art. 3-bis, commi 4-bis e 4-ter del CAD.

- apposizione della segnatura di protocollo sul documento, qualora non sia inviato tramite cooperazione applicativa ad altre AOO.
- trasmissione del documento via PEC o PEO o pubblicazione sui siti istituzionali;
- se il documento viene trasmesso tramite PEC, è necessario associare al documento le ricevute prodotte dal servizio di posta certificata (ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna) in modo da accertare l'avvenuto recapito al destinatario. Un'apposita funzionalità del sistema di protocollo informatico SEGRETERIA DIGITALE può consentire di memorizzare, per ogni documento registrato in uscita tramite PEC, le ricevute;
- eventuale produzione di copia analogica e spedizione per posta convenzionale o raccomandata con avviso di ricevimento.

.8. PROTOCOLLO INFORMATICO

Il presente capitolo illustra le modalità di produzione delle registrazioni sul protocollo informatico e le modalità di registrazione delle informazioni di annullamento.

Per protocollazione si intende l'attività di registrazione di protocollo mediante la quale è eseguita l'apposizione o l'associazione al documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.

Il sistema di protocollo informatico e di gestione documentale utilizzato dall'Istituzione scolastica è SEGRETERIA DIGITALE

.8.1 REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti ricevuti e spediti dalla scuola²⁰ da cui possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi sono oggetto di registrazione sul sistema di protocollo informatico. Allo stesso modo, sono oggetto di registrazione obbligatoria le comunicazioni pervenute o inviate a domicili digitali, le istanze e le dichiarazioni di cui all'art. 65 del CAD²¹.

Ogni numero di protocollo individua un unico documento e gli eventuali allegati allo stesso e, di conseguenza, ogni documento con i relativi allegati reca un solo numero di protocollo immodificabile. Non è quindi consentito:

- protocollare un documento già protocollato;
- apporre manualmente la segnatura di protocollo, salvo i casi in cui l'apposizione tramite l'applicativo possa deteriorare le informazioni fondamentali del documento (ad es. sovrapposizione del timbro in ingresso al timbro in uscita, presenza di etichetta adesiva plastificata che verrebbe annerita dalla stampante);
- in caso di spedizione ed arrivi massivi, apporre una segnatura del tipo es.: 1741/1, 1741/2, 1741/3, ecc. oppure attribuire ad essi lo stesso numero di protocollo;
- selezionare un numero di protocollo alla data di ricezione del documento al fine di effettuare l'operazione di protocollazione in una data successiva;
- apporre la firma sul documento successivamente alla protocollazione;
- associare ad una precedente registrazione ulteriori allegati prodotti o ricevuti successivamente;

²⁰Art. 53, comma 5 del TUDA.

²¹Art. 40 bis del CAD.

- convertire un documento nativo informatico in formato analogico prima della sua eventuale acquisizione a sistema di protocollo o archiviazione informatica.

.8.2 ELEMENTI DELLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO

La protocollazione è effettuata mediante la memorizzazione dei seguenti elementi²²:

- numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
- oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari, in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile;
- informazioni inerenti all'assegnazione interna all'amministrazione e la classificazione.

L'operazione di protocollazione, così come appena descritta, deve essere effettuata solo dopo aver caricato sul sistema il documento principale e i suoi allegati (che devono riportare tutti il medesimo numero di protocollo).

Sono esclusi dalla registrazione obbligatoria i documenti sottoelencati:

- le gazzette ufficiali;
- i bollettini ufficiali e i notiziari della Pubblica Amministrazione;
- le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni;
- i materiali statistici;
- gli atti preparatori interni;
- i giornali, le riviste;
- i libri;
- i materiali pubblicitari
- gli inviti a manifestazioni;
- i documenti non aperti pervenuti per errore all'Istituzione scolastica;
- tutti i documenti soggetti a registrazione particolare dell'Amministrazione.

.8.3 SEGNATURA DI PROTOCOLLO

La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. L'operazione di

²²Art. 53, comma 1 del TUDA.

segnatura è effettuata dall'applicativo automaticamente e contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

Le informazioni minime previste²³ sono:

- a) codice identificativo dell'amministrazione (codice iPA);
- b) codice identificativo univoco dell'area organizzativa omogenea (codice AOO);
- c) codice identificativo del registro;
- d) numero di protocollo;
- e) data di protocollo.

In aggiunta, è previsto l'inserimento del titolo e classe relative alla voce di classificazione cui appartiene il documento, qualora classificato.

.8.4 PROTOCOLLO RISERVATO

Sono soggetti a protocollazione riservata i seguenti documenti:

- documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR;
- documenti di carattere politico o di indirizzo che, se resi di pubblico dominio, possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa.

L'operatore di protocollo verifica la presenza di tali informazioni e contrassegna il documento come riservato ma sempre all'interno del registro generale di protocollo. È infatti vietata l'attivazione di qualsivoglia altro registro di protocollo avente carattere riservato o di settore.

.8.5 DIFFERIMENTO DELLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO

Le registrazioni di protocollo dei documenti pervenuti all'Istituzione scolastica sono effettuate nella giornata di arrivo e comunque non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento di detti documenti. Qualora nei tempi sopra indicati non possa essere effettuata la registrazione di protocollo, il Responsabile della gestione documentale o suo vicario può autorizzare la registrazione in tempi successivi fissando comunque un limite di tempo e conferendo valore, nel caso di scadenze predeterminate, alla data di arrivo, esplicitandone l'autorizzazione attraverso apposite note interne. Il protocollo differito consiste nel differimento dei termini di registrazione e si applica ai documenti in arrivo.

.8.6 RICEVUTA DI AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE

All'utente esterno che consegna *brevi manu* un documento analogico viene rilasciata la ricevuta di protocollo prodotta dal sistema di protocollo. In caso di documento analogico pervenuto per posta, la ricevuta va inviata al mittente utilizzando il medesimo mezzo di trasmissione.

La ricezione dei documenti via PEO o via PEC prevede la notifica al mittente dell'avvenuta protocollazione del documento.

²³Art. 9 DPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Per quanto riguarda i documenti ricevuti tramite PEO o PEC, questa notifica può essere consentita attraverso un'apposita funzionalità del sistema di protocollo informatico, se presente, che permette di inviare una ricevuta al mittente contenente gli estremi della registrazione a protocollo.

La ricevuta soddisfa l'obbligo di cui all'art. 18-bis della Legge n. 241/90²⁴.

.8.7 ANNULLAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO

La necessità di modificare anche un solo campo tra quelli obbligatori della registrazione di protocollo registrato in forma non modificabile, per correggere errori verificatisi in sede di immissione manuale di dati o attraverso l'interoperabilità dei sistemi di protocollo mittente e destinatario, comporta l'obbligo di annullare l'intera registrazione di protocollo.

Solo il Responsabile della gestione documentale o suo vicario è autorizzato ad annullare le registrazioni di protocollo. L'annullamento di una registrazione di protocollo viene effettuato attraverso apposite funzionalità offerte dal sistema di protocollo informatico che prevedono l'inserimento della motivazione e la generazione di un provvedimento di annullamento con il quale il Responsabile della gestione documentale, o il suo vicario, autorizza l'annullamento stesso.

Le informazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati: il documento oggetto della procedura sarà individuabile dalla dicitura “annullato” in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie. In aggiunta saranno memorizzate e consultabili la data, l'identificativo dell'operatore ed il collegamento al provvedimento d'autorizzazione.

.8.8 REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO

Il registro di protocollo è lo strumento attraverso cui è possibile identificare in modo univoco e certo i documenti ricevuti e spediti mediante la registrazione di determinati elementi che caratterizzano ogni singolo documento. Per tale motivo, il registro di protocollo svolge una fondamentale funzione giuridico probatoria, attestando l'esistenza di un determinato documento all'interno del sistema di gestione documentale e garantendone l'autenticità.

Dunque, in coerenza con la normativa vigente, il registro ufficiale di protocollo è unico, sia per la protocollazione in ingresso, che in uscita, che in modalità interna e la numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è unica indipendentemente dal modello organizzativo adottato. La numerazione si chiude al 31 dicembre e ricomincia il 1° gennaio successivo. Essa si aggiorna automaticamente e quotidianamente.

Il sistema di protocollo informatico SEGRETERIA DIGITALE genera automaticamente il registro giornaliero di protocollo, contenente l'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno in formato tale da garantirne la non modificabilità.

Il registro giornaliero di protocollo viene inviato al sistema di conservazione entro la giornata lavorativa successiva a quella di produzione mediante apposita funzionalità di SEGRETERIA DIGITALE, al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione.

²⁴ Art. 18-bis, comma 1, della Legge n. 241/2990: “1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente”.

.8.9 REGISTRO DI EMERGENZA

Nel caso di interruzioni del funzionamento del sistema di protocollo informatico per cause tecniche accidentali o programmate, ai sensi dell'art. 63 del TUDA, le registrazioni di protocollo vengono effettuate su un registro di emergenza.

Il Responsabile della gestione documentale autorizza con proprio provvedimento la predisposizione del registro di emergenza in forma cartacea oppure in forma digitale. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione del funzionamento del sistema di protocollo.

Ogni documento registrato è identificato dal codice che individua il registro (es. REGEM), il numero assegnato nel registro di emergenza e dall'anno di registrazione.

Al ripristino della funzionalità del sistema di protocollo informatico, il Responsabile della gestione documentale chiude il registro di emergenza annotando il numero complessivo delle registrazioni effettuate, la data e l'ora di chiusura.

L'operatore di protocollo inserisce in SEGRETERIA DIGITALE tutte le registrazioni eseguite sul registro di emergenza. Ad ogni registrazione viene attribuito un nuovo numero di protocollo, continuando la numerazione raggiunta al momento dell'interruzione del servizio. A tale registrazione viene associato anche il numero di protocollo e la data di registrazione, coincidente con la data del documento, riportati sul registro di emergenza, mantenendo una correlazione con il numero utilizzato in emergenza.

Il numero attribuito dal registro di emergenza è quello a cui si fa riferimento per l'avvio dei termini del procedimento.

Il sistema di protocollo consente la generazione di una stampa di tutte le registrazioni prodotte nell'arco dell'anno solare cui sia associata una registrazione in emergenza. Tale stampa viene generata dal sistema su richiesta del Responsabile della gestione documentale o suo vicario e inviata in al sistema di conservazione una volta l'anno (qualora si siano verificate interruzioni del sistema).

Qualora l'interruzione del funzionamento del sistema di protocollo si prolunghi per più di ventiquattro ore, il Responsabile della gestione documentale, ai sensi della normativa vigente, autorizza l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana; in tali casi sul registro di emergenza, oltre alle informazioni di cui sopra, vengono riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

.8.10 DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE (REPERTORIAZIONE)

I documenti che sono soggetti a particolare registrazione dell'Istituzione scolastica e che, ai sensi dell'art. 53, comma 5 del TUDA, sono esclusi dalla protocollazione, sono definiti nel presente manuale, con indicazione della modalità di gestione dei relativi registri.

Tale tipo di registrazione consente comunque di eseguire sui documenti le operazioni di classificazione e fascicolazione.

Sono soggetti a registrazione particolare i seguenti documenti: circolari interne di particolare rilevanza, delibere del Consiglio di Circolo e del Collegio dei Docenti, convocazioni del Consiglio di Circolo, della Giunta Esecutiva, verbali del Consiglio di Circolo e del Collegio dei Docenti, richieste e istanze dei docenti e/o delle famiglie, decreti del DS, nomine, Bandi di selezione e di gara, determini.

Di seguito si descrivono le modalità di gestione dei registri sopra elencati:

- i registri vengono creati dal Responsabile della gestione documentale e la numerazione delle registrazioni è su base annuale e si rinnova in automatico ad inizio di ogni nuovo anno solare;

- i repertori contengono le seguenti informazioni:
 - tipologia del repertorio;
 - numerazione progressiva;
 - data del documento;
 - oggetto del documento;
 - classificazione.

.8.11 CASI PARTICOLARI DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO

.8.11.1 *Documento anonimo*

I documenti di cui non sia identificabile l'autore sono regolarmente aperti e registrati al protocollo (con indicazione “Mittente anonimo”), salvo diversa valutazione del Dirigente Scolastico, che provvederà ad eventuali accertamenti.

.8.11.2 *Documento non sottoscritto*

I documenti ricevuti privi di firma ma il cui mittente è comunque chiaramente identificabile, vengono protocollati (con indicazione “Documento non sottoscritto”) e inoltrati al responsabile del procedimento, che valuterà la necessità di acquisire la dovuta sottoscrizione per il perfezionamento degli atti. La funzione notarile del protocollo (cioè della registratura) è quella di attestare data e provenienza certa di un documento senza interferire su di esso. Sarà poi compito del responsabile del procedimento valutare, caso per caso, ai fini della sua efficacia riguardo ad un affare o ad un determinato procedimento amministrativo, se il documento privo di firma possa essere ritenuto valido o meno.

.8.11.3 *Documento ricevuto per errore*

Il documento analogico pervenuto per errore all'Istituzione scolastica tramite posta e non aperto deve essere rispedito al mittente. Qualora la busta contenente il documento fosse stata aperta per errore, il documento è protocollato in entrata e in uscita, inserendo nel campo oggetto e nel campo di note l'indicazione “Documento pervenuto per errore”, ed è rinviato al mittente apponendo sulla busta la dicitura “Pervenuta ed aperta per errore”.

Nel caso di documenti informatici pervenuti erroneamente sulla casella PEC o PEO dell'Istituzione scolastica, l'operatore di protocollo rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura “Messaggio pervenuto per errore – non di competenza di questa Amministrazione”. Se invece il documento è stato erroneamente protocollato, l'addetto al protocollo provvede ad annullare la registrazione, secondo le modalità descritte nel presente manuale²⁵.

.8.12 FLUSSI DI LAVORAZIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DOCUMENTALI

.8.13 .8.12.1 Domande di messa a disposizione (MAD)

La domanda di messa a disposizione (a seguire MAD) è una candidatura spontanea presentata da un aspirante a incarico docenza o personale ATA al fine di concorrere all'assegnazione di supplenze o incarichi qualora, a seguito di esaurimento di graduatorie di istituto e provinciali, risultino ancora posizioni vacanti.

L'Istituto scolastico può adottare una gestione automatizzata del flusso di ricezione delle domande attraverso l'attivazione del servizio SEGRETERIA DIGITALE DI SPAGGIARI MAD. I tempi e le

²⁵Per approfondimenti si rimanda al par. 8.7 Annullamento delle registrazioni di protocollo.

modalità di presentazione delle domande sono rese note tramite provvedimento del Dirigente Scolastico sul sito web istituzionale.

Tramite il portale on line, il candidato inserisce i propri dati anagrafici e titoli conseguiti nonché il proprio curriculum e l'istanza sottoscritta di MAD corredata del documento di riconoscimento.

Le domande sono rese disponibili in un'apposita area del sistema di protocollo informatico e di gestione documentale da cui è possibile effettuare ricerche attraverso le classi di concorso o i tipi di posto parametrizzati o i dati anagrafici del candidato.

Il sistema consente di importare le domande per una successiva registrazione/protocollazione oppure protocollarle immediatamente inserendo contestualmente la domanda nel fascicolo di riferimento.

.8.14 .8.12.2 Richieste di accesso documentale

Per diritto di accesso si intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), della L. 241/1990, "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi".

Gli istanti devono essere portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo e ai documenti connessi. Gli interessati devono effettuare una richiesta di accesso motivata, essendo necessaria una valutazione oggettiva circa la posizione dell'istante per verificare l'esistenza di un nesso di strumentalità rispetto ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Il diritto di accesso è escluso per:

- i documenti coperti dal segreto di Stato;
- i procedimenti tributari;
- l'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi o amministrativi generali;
- i procedimenti selettivi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale.

Il diritto all'accesso ai documenti amministrativi è prioritario rispetto al diritto alla riservatezza in tutti quei casi in cui l'istanza ostensiva sia preordinata alla tutela e alla difesa dei propri interessi giuridici. L'Istituzione scolastica deve effettuare una valutazione oggettiva circa la posizione dell'istante per verificare l'esistenza di un nesso di strumentalità rispetto ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, tenendo conto altresì di quanto previsto eventualmente nello specifico regolamento per l'accesso documentale, adottato dalla scuola, in conformità alle previsioni contenute nella delibera ANAC 1309/2016.

Per quanto afferisce ai profili privacy, il D.Lgs. 196/2003 all'art. 59, rubricato "Accesso a documenti amministrativi e accesso civico" prevede che "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.". In breve, si rileva che rispetto ai:

- Dati personali: il diritto all'accesso ai documenti amministrativi può prevalere sull'interesse alla riservatezza, nel rispetto del principio di minimizzazione;
- Dati cc.dd. sensibili e giudiziari: il diritto all'accesso prevale solo laddove sia strettamente

indispensabile;

- Dati cc.dd. sensibilissimi (dati genetici e/o idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale): il diritto di accesso prevale esclusivamente se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

Gli istanti devono essere portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo e ai documenti connessi.

Gli interessati effettuano una richiesta di accesso, indicando i documenti o i fascicoli da visionare, motivando gli interessi diretti. La richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale direttamente sul file oppure con firma autografa sulla stampa del modulo, allegando copia di un documento di identità.

L'istanza ricevuta viene protocollata, classificata, fascicolata e assegnata all'ufficio competente che si occuperà della valutazione per verificare l'esistenza di un nesso di strumentalità rispetto ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Il sistema di protocollo informatico e di gestione documentale SEGRETERIA DIGITALE consente di gestire le fasi di apertura e chiusura della richiesta di accesso documentale, individuando il Responsabile del procedimento, e registrando l'esito della richiesta stessa.

.8.15 .8.12.3 Richieste di accesso civico generalizzato (cd. foia)

Il diritto all'accesso civico generalizzato (FOIA) riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Le istanze possono essere presentate da chiunque, a prescindere da particolari requisiti di qualificazione, e senza necessità di motivazione.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico tramite posta ordinaria, posta elettronica all'indirizzo o posta elettronica certificata.

L'accesso civico generalizzato è volto a:

- assicurare a chiunque l'accesso indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive;
- promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;
- favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle finalità istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le Istituzioni scolastiche, al fine di esaminare le istanze, dovrebbero adottare anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad esempio, “la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti”, come indicato nella Deliberazione ANAC 1309/201665. Fatto salvo quanto sopra, le scuole destinatarie dell'istanza, devono emettere un provvedimento espresso e motivato nei successivi trenta giorni.

Si rappresenta che l'accesso civico generalizzato è limitato qualora sia pregiudicato un interesse pubblico, ovvero:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;

- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’Istituzione scolastica deve, altresì, effettuare un’attività valutativa con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di interessi considerati validi dall’ordinamento. Il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- protezione dei dati personali;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali, inclusi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Sulle richieste di riesame presentate dai richiedenti ai quali sia stato negato totalmente o parzialmente l’accesso o che non abbiano avuto risposta entro il termine stabilito, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Qualora l’accesso sia stato negato o differito per esigenze di tutela della protezione dei dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, fatto salvo il confronto con il RPD, deve provvedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Nei casi di risposta negativa o parzialmente negativa sopra elencati, l’Istituzione scolastica è tenuta, ad ogni modo, a una congrua e completa motivazione. Specifiche indicazioni e raccomandazioni operative sul FOIA sono contenute nella Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017 avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, in particolare:

- uffici competenti;
- tempi di decisione;
- controinteressati;
- rifiuti non consentiti;
- dialogo con i richiedenti;
- Registro degli accessi.

Il 28 giugno 2019 il Ministero della Pubblica Amministrazione ha adottato, inoltre, la circolare n. 1/2019 allo scopo di fornire alle Pubbliche Amministrazioni “indirizzi e chiarimenti” ulteriori rispetto alle “raccomandazioni operative” di cui alla circolare n. 2/2017 ed alle Linee Guida dell’ANAC adottate d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali nel 2016. I profili trattati riguardano:

- criteri applicativi di carattere generale;
- regime dei costi;
- notifica ai controinteressati;
- partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame;
- termine per proporre l’istanza di riesame;
- strumenti tecnologici di supporto.

Il sistema di protocollo informatico e di gestione documentale SEGRETERIA DIGITALE consente di gestire le fasi di apertura e chiusura della richiesta di accesso civico, individuando il Responsabile del procedimento, e registrando l'esito della richiesta stessa.

A partire dalle informazioni così memorizzate, il sistema consente la generazione del registro degli accessi che sarà pubblicato nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente"²⁶. Il registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie di accesso è istituito presso l'Istituzione scolastica, in conformità a quanto stabilito dai già citati documenti, ovvero, la Deliberazione ANAC n. 1309/2016, nonché dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2017, e dalla successiva Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2019. Il registro è costituito attraverso la raccolta organizzata delle richieste con l'indicazione dell'oggetto, della data e del relativo esito (con data della decisione), il quale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica con cadenza trimestrale.

.8.16 .8.12.4 Richieste di accesso civico semplice

L'accesso civico semplice, introdotto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative di pertinenza dell'Istituto scolastico qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico presso la Segreteria scolastica o tramite posta ordinaria, posta elettronica all'indirizzo o posta elettronica certificata.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque nel rispetto della normativa vigente.

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può inviare tale richiesta al titolare del potere sostitutivo individuato nel dirigente di ambito territoriale tramite mail ordinaria o PEC, oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Il sistema di protocollo informatico e di gestione documentale SEGRETERIA DIGITALE consente di gestire le fasi di apertura e chiusura della richiesta di accesso civico, individuando il Responsabile del procedimento e registrando l'esito della richiesta stessa.

.9. GESTIONE DEI DOCUMENTI

.9.1 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

La classificazione è l'operazione obbligatoria che consente di organizzare i documenti, secondo un ordinamento logico, in relazione alle funzioni e alle competenze dell'Istituzione scolastica²⁷. Essa è eseguita a partire dal titolario di classificazione.

²⁶ Deliberazione ANAC n. 1309/2016; Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2017 e la successiva Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2019.

²⁷ Art. 56 Tuda e Linee guida AgID.

Il titolario, di cui all’Allegato 3, è l’insieme delle voci logiche gerarchicamente strutturate e articolate in gradi divisionali (titolo e classe), stabilite sulla base delle funzioni dell’Amministrazione. Il titolario in uso presso l’Istituzione scolastica è prodotto dal MI e diffuso con nota ministeriale n. 3868 del 10/12/20121 e adottato con provvedimento del Dirigente Scolastico.

Tutti i documenti ricevuti e prodotti dall’Istituzione scolastica, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati e dalla modalità di registrazione (a protocollo o a repertorio), sono classificati in base al titolario di classificazione; mediante tale operazione si assegna al documento il codice completo dell’indice di classificazione (titolo e classe). L’operazione suddetta è obbligatoria all’atto della registrazione, ma è possibile effettuare delle successive modifiche.

La classificazione, necessaria e fondamentale, è prodromica all’inserzione di un documento all’interno di un determinato fascicolo.

.9.2 ATTIVITA’ DI FASCICOLAZIONE

La fascicolazione è l’attività di riconduzione logica (e, nel caso di documenti cartacei, anche fisica) di un documento all’interno dell’unità archivistica che ne raccoglie i precedenti, al fine di mantenere vivo il vincolo archivistico che lega ogni singolo documento alla relativa pratica.

Ogni documento, dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di riferimento. I documenti sono archiviati all’interno di ciascun fascicolo secondo l’ordine cronologico di registrazione.

A livello generale, sono individuabili le seguenti tipologie di fascicolo²⁸:

- **affare**, al cui interno vengono compresi documenti relativi a una competenza non proceduralizzata, ma che, nella consuetudine amministrativa, l’Istituzione scolastica deve concretamente portare a buon fine. Il fascicolo per affare ha una data di apertura e una durata circoscritta. Esso, infatti, viene chiuso alla chiusura dell’affare;
- **attività**, al cui interno vengono compresi i documenti prodotti nello svolgimento di un’attività amministrativa semplice che implica risposte obbligate o meri adempimenti, per la quale quindi non è prevista l’adozione di un provvedimento finale. Ha in genere durata annuale;
- **persona fisica**, al cui interno vengono compresi tutti i documenti, anche con classifiche diverse, che si riferiscono a una persona fisica. Quasi sempre i fascicoli intestati alle persone restano correnti per molti anni;
- **persona giuridica**, al cui interno vengono compresi tutti i documenti, anche con classifiche diverse, che si riferiscono a una persona giuridica. Quasi sempre i fascicoli intestati alle persone restano correnti per molti anni;
- **procedimento amministrativo**, al cui interno vengono conservati una pluralità di documenti che rappresentano azioni amministrative omogenee e destinate a concludersi con un provvedimento amministrativo. Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo²⁹.

All’interno dei fascicoli è possibile creare dei sotto-fascicoli.

Ogni ufficio si fa carico di gestire le pratiche di propria competenza.

Gli elementi identificativi del fascicolo sono:

- anno;

²⁸Allegato 5 alle Linee Guida AgID.

²⁹A norma dell’art. 41, comma 2, del CAD, “La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; [...].”

- indice di classificazione;
- tipologia del fascicolo;
- numero del fascicolo;
- oggetto del fascicolo;
- data di apertura;
- ufficio responsabile;
- responsabile del procedimento;
- eventuali altre amministrazioni partecipanti.

Il fascicolo di norma viene aperto all'ultimo livello della struttura gerarchica del titolario. In alcuni casi, è possibile utilizzare anche il primo livello (titolo), come per i fascicoli di persona fisica.

Lo strumento che guida alla formazione dei fascicoli e alla loro sedimentazione nell'archivio è il piano di fascicolazione. Si tratta di uno strumento operativo in cui, al primo o al secondo livello del titolario, sono riportate le tipologie di fascicolo aperte. Gli elementi minimi caratterizzanti il piano di fascicolazione sono:

- il titolo e la classe di riferimento del titolario (ad esempio: “I.04” oppure “VII”);
- la descrizione generica del fascicolo che si andrà a istruire nell'ordinaria attività lavorativa (ad esempio: “Richieste di accesso agli atti” oppure “Fascicoli del personale”);
- l'ufficio competente per la trattazione del fascicolo;
- eventuali annotazioni riguardanti la gestione dei fascicoli (ad esempio: “fascicolo annuale” oppure “fascicoli chiusi al termine del rapporto di lavoro”).

Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento, affare o attività. La data di chiusura si riferisce alla data dell'ultimo documento prodotto. Nel caso di fascicoli di persona fisica (personale dipendente o studente) o giuridica, la chiusura coincide con il termine del rapporto tra l'Istituzione scolastica e il soggetto.

Quando un nuovo documento viene acquisito dall'Istituzione scolastica, l'utente abilitato alla fascicolazione stabilisce, con l'ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo, se il documento debba essere ricollegato ad un fascicolo già esistente oppure sia necessario aprire un nuovo fascicolo:

- se si ricollega ad un fascicolo aperto, l'utente:
 - seleziona il relativo fascicolo;
 - collega il documento registrato a protocollo al fascicolo selezionato (se si tratta di un documento su supporto cartaceo, assicurano l'inserimento fisico dello stesso nel relativo carteggio).
- Se il documento non si ricollega ad alcun fascicolo, l'utente:
 - esegue l'operazione di apertura del fascicolo inserendo tutte le informazioni necessarie;
 - assegna il fascicolo all'ufficio competente;
 - collega il documento registrato a protocollo al nuovo fascicolo appena aperto.

Quando si verifica un errore nella assegnazione di un fascicolo, l'utente abilitato all'operazione di fascicolazione provvede a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico e ad inviare il fascicolo all'UOR di competenza.

.9.3 REPERTORIO DEI FASCICOLI

Il repertorio dei fascicoli è lo strumento di gestione, organizzazione e di reperimento dei fascicoli. La struttura del repertorio rispecchia quella del titolario di classificazione e quindi varia con l'aggiornamento di quest'ultimo. Mentre il titolario rappresenta in astratto le funzioni e le competenze che l'Istituzione scolastica può esercitare in base alla propria missione istituzionale, il repertorio dei fascicoli rappresenta in concreto le attività svolte e i documenti prodotti in relazione a queste attività. Nel repertorio sono indicati:

- la data di apertura;
- l'indice di classificazione completo (titolo e classe);
- il numero di fascicolo (ed altre eventuali partizioni in sotto-fascicoli e inserti);
- la data di apertura;
- la data di chiusura;
- l'oggetto del fascicolo (ed eventualmente l'oggetto dei sotto-fascicoli e inserti);
- l'annotazione sullo stato della pratica a cui il fascicolo si riferisce

Il repertorio dei fascicoli è costantemente aggiornato.

Il sistema di protocollo SEGRETERIA DIGITALE consente la generazione del repertorio dei fascicoli su richiesta del Responsabile della gestione documentale.

.9.4 ULTERIORI AGGREGAZIONI DOCUMENTALI

Oltre ad essere inserito in un fascicolo, un documento può essere inserito in una serie documentale, che rappresenta un'aggregazione di documenti con caratteristiche omogenee, raggruppati ad esempio in base alla tipologia documentaria (es. delibere, decreti, fatture) o alla provenienza (cioè se prodotti da un medesimo organo, come il Consiglio d'istituto o il Collegio dei docenti) o all'oggetto (es. documenti relativi ad un progetto PON). I documenti all'interno di una serie, non essendo aggregati utilizzando il titolario di classificazione come nel caso dei fascicoli, possono appartenere a titoli e classi differenti tra loro.

Ciascuna tipologia di documento soggetto a registrazione particolare costituisce una serie documentale.

.10. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Almeno una volta all'anno³⁰, il personale incaricato verifica, in base al piano di conservazione³¹, la presenza di documenti e aggregazioni documentali (fascicoli e/o serie documentali) da selezionare per la conservazione permanente o per lo scarto. Questa attività è svolta sia nella fase corrente dell'archivio sia nella fase di deposito, prima del trasferimento dei documenti e dei fascicoli nell'archivio storico dell'Istituto scolastico³², ed è fondamentale perché la conservazione illimitata dell'intero archivio risulta inutile ai fini del mantenimento della memoria storica e troppo onerosa. Per questo motivo, va prevista fin dal momento della formazione dell'archivio stesso.

Se il documento e le aggregazioni documentali su supporto analogico prevedono la conservazione già nella

³⁰ Art. 44 CAD, comma 1-bis: "Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi".

³¹Vedi allegato 4.

³²Le tre fasi dell'archivio sono:

- archivio corrente: riguarda i documenti necessari alle attività correnti;
- archivio di deposito: riguarda i documenti ancora utili per finalità amministrative o giuridiche, ma non più indispensabili per la trattazione delle attività correnti;
- archivio storico: riguarda i documenti storici selezionati per la conservazione permanente (si veda il paragrafo 1.11 "Principi generali della gestione documentale" delle Linee Guida AgID).

fase corrente presso luoghi a ciò deputati, il documento e le aggregazioni documentali informatiche necessitano il versamento in un sistema di conservazione, almeno logicamente distinto dal sistema di protocollo informatico e gestione documentale, in grado di garantire l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la reperibilità e la leggibilità, coerentemente con quanto disposto dal CAD e dalle Linee Guida AgID.

In questo contesto si inserisce la figura del Responsabile della conservazione i cui compiti sono stati descritti nel paragrafo 4.2 Ruoli e Responsabilità.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1 bis del CAD, l'Istituzione scolastica ha affidato la conservazione dei documenti informatici al Conservatore Dirigente Scolastico che garantisce e assicura, per quanto conservato, accesso, autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità e scarto secondo le modalità indicate nelle Linee guida AgID. Il Conservatore inoltre, garantisce la conservazione degli oggetti digitali per un periodo coerente con quanto indicato nel piano di conservazione.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla conservazione dei documenti informatici e delle aggregazioni documentali informatiche si fa riferimento al Manuale di conservazione.

I documenti e le aggregazioni documentali soggetti a eliminazione, siano essi analogici o digitali, sono elencati in una proposta di scarto che deve essere presentata per l'autorizzazione alla Soprintendenza archivistica competente³³.

I documenti e le aggregazioni documentali chiuse soggetti a conservazione permanente rimangono nel sistema di conservazione (se in forma elettronica) oppure sono spostati, se su supporto analogico, in un luogo idoneo alla conservazione (archivio di deposito) nell'attesa di ulteriori operazioni di scarto e, se trascorsi almeno 40 anni, del versamento nell'archivio storico.

In base all'art. 22, commi 4 e 5 del CAD, le copie informatiche di documenti originali analogici sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali e sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge, con eccezione per quelle tipologie di documenti originali analogici indicati nel DPCM 21 marzo 2013. Considerato ciò ed in base alle Linee Guida AgID, paragrafo 2.2, effettuata la conservazione della copia informatica il Responsabile della gestione documentale può procedere alla distruzione degli originali analogici.

.11. MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il sistema di protocollo informatico e gestione documentale in uso presso l'Istituzione scolastica adotta un meccanismo di *compliance* e rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018.

L'Istituzione scolastica intraprende iniziative volte a comprovare e dimostrare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del GDPR, con particolare riferimento:

- al principio di liceità del trattamento dei dati;
- al principio di minimizzazione del trattamento dei dati;
- all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR da parte degli interessati;
- alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati;
- all'informativa fornita agli interessati ed al relativo consenso *quando dovuto*; all'analisi dei rischi sui diritti e le libertà dei soggetti interessati; all'individuazione del Responsabile della protezione dei dati;

³³Vedi allegato 4.

- all'individuazione dei Soggetti autorizzati al trattamento dei dati;
- all'analisi dei rischi sui diritti e le libertà dei soggetti interessati;
- alle misure di sicurezza.

In questo contesto, assume particolare rilevanza il principio di *accountability* e la capacità di adottare un processo efficace per la protezione dei dati, affinché si riduca al minimo il rischio di una loro possibile violazione.

A tal fine, il Responsabile della gestione documentale, in accordo con il Responsabile della conservazione, con il Responsabile per la transizione digitale, e acquisito il parere del Responsabile della protezione dei dati personali, predisponde il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, prevedendo opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, anche in funzione delle tipologie di dati trattati, quali quelli riferibili alle categorie particolari di cui agli artt. 9-10 del GDPR stesso.

Sul punto, il Garante della privacy nel Parere sullo schema di “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” del 13 febbraio 2020, ha evidenziato che il mero rinvio alle misure di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, nell’ambito dei requisiti di sicurezza cui sono tenuti i vari soggetti coinvolti nel trattamento, non è di per sé sufficiente ad assicurare l’adozione di misure di sicurezza del trattamento adeguate, in conformità al Regolamento, a norma del quale, occorre invece valutare, in concreto, i rischi che possono derivare, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

L’Istituzione scolastica è tenuta ad adottare, pertanto, idonee e preventive misure di sicurezza, volte a custodire i dati personali trattati, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento.

Nello specifico, le misure di carattere tecnico/organizzativo adottate dall’Istituzione scolastica sono le seguenti: [elenco delle misure adottate].

[Le misure di carattere tecnico/organizzativo possono comprendere, se del caso e a titolo esemplificativo:

- utilizzo di un sistema di gestione documentale, Gecodoc, qualificato come servizio SaaS da AgID;
- nomina della Argo Software srl, fornitrice della piattaforma documentale, come Responsabile del Trattamento;
- verifica periodica delle certificazioni in possesso della Argo Software in materia di sicurezza delle informazioni (UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, integrata con le linee guida ISO 27017:2014 e ISO 27018:2019)
- tenuta ed aggiornamento del Registro dei trattamenti;
- verifica periodica del Registro dei trattamenti elaborato da Argo Software in qualità di Responsabile del trattamento e della policy adottata dalla stessa per la gestione degli archivi e dei servizi web, disponibile alla pagina www.argosoft.it/privacy.php;
- assegnazione agli operatori del sistema di gestione documentale di credenziali univoche e dotate di adeguati criteri di robustezza;

- possibilità di accesso da parte degli utenti mediante SPID;
- verifica periodica da parte del gestore delle utenze dei profili di accesso assegnati agli utenti, con particolare riguardo all’abilitazione per l’accesso ai documenti riservati;
- assegnazione, all’interno del sistema di gestione documentale, degli utenti ai vari uffici di competenza, al fine di garantire l’accesso - anche in consultazione - esclusivamente ai documenti di pertinenza;
- verifica delle abilitazioni degli utenti per la consultazione della posta all’interno del sistema di gestione documentale;
- installazione sui dispositivi utilizzati di firewall, anti-malware e antivirus]

.12. ALLEGATI

Allegato 1: Organigramma

Allegato 2: Elenco UOR

Allegato 3: Titolario di classificazione prodotto dal MI

Allegato 4: Piano di conservazione - massimario di scarto prodotto dal MI